This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 840 187

BOSCO

—

Uno Sguardo Allo Schema del Nuovo Codice Penale

1878

HD
ITH
980
BOS

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

62

ITA, 44

UNO
SGUARDO ALLO SCHEMA
DEL
NUOVO CODICE PENALE
PRIMO LIBRO (PROGETTO MANCINI)

PER

GIUSEPPE MARIA BOSCO

PROPERTY OF HARVARD LAW LIBRARY
B

NAPOLI
STAMPERIA FILANTROPICA
Vico de' Ss. Filippo e Giacomo, 26.
1878

PROPERTY OF HARVARD LAW LIBRARY
CRTX
B

BIBLIOTECA LUCCHINI
3118
N.° d'ord. 341-F.
G. F. E.

Digitized by Google

Digitized by Google

ICCHINI

UNO

SGUARDO ALLO SCHEMA

DEL

NUOVO CODICE PENALE

PRIMO LIBRO (PROGETTO MANCINI)

PER

GIUSEPPE MARIA BOSCO

NAPOLI

STAMPERIA FILANTROPICA

Vico de' Ss. Filippo e Giacomo, 26.

1878

IT. 980 BOS

Digitized by Google

FOR X
B 7425U

DEC 20 1930

Digitized by Google

AVVERTENZA

Dietro invito autorevole a dare un mio debole avviso sullo schema del I° libro nuovo Codice Penale, ho creduto dettare poche osservazioni sul progetto ministeriale (Mancini).

Fugaci osservazioni, e nulla di più. Intendo solo annunciare le mie idee — senza pretensione, e con quella semplicità maggiore, che ho creduto possibile, intitolando questo qualunque siasi lavoro—UNO SGUARDO ALLO SCHEMA DEL NUOVO CODICE PENALE (LIBRO PRIMO).

Potranno altri dissentire dal mio pensamento, ma a costoro può rispondersi — tutte le opinioni son da rispettarsi, quando son dirette dal buon volere di non falsare il vero giuridico—Nel contrasto dei corpi divien più sfolgorante la luce. Sarei grato a chi si accingesse a combattere la mia opinione, e convincermi in contrario.

Digitized by Google

Digitized by Google

Leges legibus concordare promptum est.

LIBRO I.

DEI REATI E PENE IN GENERALE

Disposizioni preliminari (1 a 10).

art. 1.°

Non merita censura la tripartizione del reato in *crimine — delitto e contravvenzione*, come il corrispondente triplice ordine delle pene criminali — correzionali e di polizia — Ritenghiamo esagerata la critica di Pellegrino Rossi su questo obbietto.

art. 2.°

Nel 2.° art. è riconosciuto il principio della non *retroattività* della legge penale — *Nullum crimen sine poena — nulla poena sine praevia lege poenali.*

Subisce questa regola benigne eccezioni.

A) Se una nuova legge cancelli dal novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore. È giusto che cessino di dritto gli effetti del procedimento e della condanna — *Leges posteriores ad priores pertinent.*

Digitized by Google

B) Se la legge nuova contenga disposizioni più benigne.

C) Il favore vuolsi estendere anche alle condanne divenute irrevocabili, come agli effetti di queste condanne, restando salvo il dritto dei terzi.

Il progetto ministeriale è informato all'ultimo portato della scienza.

art. 3.° a 8.°

Si proclama il principio di *territorialità* quando il reato è stato commesso nel regno — Tanto il nazionale che lo straniero son colpiti dalle nostre leggi. Non così quando il reato siasi commesso fuori il territorio del regno — *Extra territorium jusdicenti impune non paretur.*

Si eccettuano i crimini contro la *sicurezza dello Stato — di falsa moneta avente corso nel regno — contraffazione del sigillo o dei titoli di debito pubblico dello Stato o di carte di credito pubblico.*

In questi casi, che interessano direttamente lo Stato, è giusto estendere la giusisdizione penale anche su' fatti avvenuti fuori lo Stato. Però noi crediamo non doversi ammettere un doppio giudizio con la sola limitazione di tenersi conto della pena scontata sì pel rispetto al diritto internazionale, sì perchè si avrebbe diffidenza per un giudicato emesso irrevocabilmente—È poi giusto che rientrando nel regno il na-

Digitized by Google

zionale sia giudicato e punito con le leggi dello Stato, trattandosi di un crimine punito sì nel regno che nell'estero, applicandosi la pena più mite. E lo stesso debbesi osservare pei delitti quando vi sia querela della parte offesa o richiamo del governo straniero ove si è delinquito, o del domicilio dello offeso. E perchè le nostre leggi debbono tutelare i dritti del nazionale offeso nell' estero da uno straniero, ritenghiamo potersi esercitare anche la giurisdizione punitiva per siffatti reati, facendosi una eccezione al principio di *territorialità* qualora rientri nel regno il dilinquente sotto tre condizioni: 1.ª che il reato non sia stato giudicato nell' estero: 2.ª che il governo estero, ove si è dilinquito, ricusi la sua ingerenza in siffatta dilinquenza: 3.ª che sia il reato riconosciuto tale anche nell' estero.

art. 9.°

La estradizione del nazionale per regola è vietata. In nessun caso può esser consentita pei reati politici, o quando il reato comune fosse congiunto con quello politico. Nel confronto fra le due pene la pena più mite dev' essere applicata — A riguardo dello straniero sarebbe desiderabile che dal potere esecutivo fosse interpellata l' autorità giudiziaria sì per concederla che per negarla.

Digitized by Google

art. 10.°

Non ritenghiamo plausibile il sistema del rimando a leggi speciali per le contravvenzioni non prevedute dal Codice Penale — Un codice di polizia dovrebbe comprenderle tutte, come un' appendice al Codice dei delitti e pene — Sotto questo rapporto la codificazione toscana meritava una preferenza.

Del sistema penale (11 a 58).

Non possiamo non applaudire all' abolizione della pena di morte , ed alla sostituzione di una pena perpetua (ergastolo). Gli effetti giuridici di questa pena sono stati determinati, e ben si è fatto — Nulla debb' esser omesso in una esatta codificazione — *Lex optima quae minimum relinquit judici.*

Approviamo con viva compiacenza le seguenti disposizioni.

A) Nell'elenco delle pene correzionali quella dell' *esilio locale*, come pena meno grave del confino pel sistema di continuità.

B) Il modo di espiazione della pena di *ergastolo* con il sistema di separazione assoluta cellulare pei primi 10 anni, e con il lavoro — E dopo 10 anni, qualora il condannato abbia dato prova di emendamento, o lo si renda in-

Digitized by Google

sopportabile quello stato, il sistema misto del lavoro in comune e con l'obbligo del silenzio.

C) Gli effetti e conseguenze giuridiche della pena di ergastolo come succedaneo dell'ultimo supplizio.

D) Il criterio adottato per le pene temporanee secondo la diversa indole de' reati provvenienti da perversità di animo, o da sentimenti non ignobili. La reclusione e la prigionia appartengono alla 1ª categoria — La relegazione — il confino — l'esilio locale — la multa riguardano la 2.ª categoria.

E) La riduzione a 4 gradi delle pene criminali della reclusione e relegazione, accordandosi una più ampia latitudine in ciascun grado.

1.° grado da 5 a 10 anni.
2.° grado da 11 a 15 anni.
3.° grado da 16 a 20 anni.
4.° grado da 21 a 25.

F) La commutazione della multa nella detenzione e dell'ammenda negli arresti trovandosi il condannato nella impossibilità di eseguirla con il computo di un giorno per ogni 25 lire di pena pecuniaria.

Del reato in genere (59 a 67).

È vecchio teorema, che si risponde di un'azione quando si ha la coscienza di commetterla, e la piena libertà di agire. In difetto non vi è reato.

Questo dogma di ragion penale riproducen-

Digitized by Google

dosi nel nostro Codice verrebbe a togliere le viete questioni d' imputabilità sulla imbecillità, pazzia, demenza, ubbriachezza, forza irresistibile.

La risoluzione della quistione sta in un fatto psicologico da doversi lasciare alla coscienza illuminata del Magistrato. *Ove manchi il dolo, non vi è reato*—Preferiamo il testo approvato dal Senato (precedente progetto Vigliani)—La età è cagione di diminuzione di pena come la imprudenza—*Plerumque aetati et imprudentiae succurritur*. E però va lodata la graduale diminuzione di 2 a 3 gradi dai nove ai quattordici anni quando siasi agito con discernimento, di uno a due gradi dai 14 a' 18 e di un sol grado per la età maggiore di anni 18 e minore dei 21. Non meno pregevole è il criterio di imputabilità fissato pel sordo-muto (art. 67).

Del reato tentato e mancato (68 a 71).

La scienza ha dato un passo più innanzi con una definizione più accurata del reato semplicemente tentato, e del mancato.

Non basta un sol principio o cominciamento di esecuzione, che può confondersi con gli atti preparatori, e costituisce l'attentato, ma occorrono più atti di esecuzione interrotti da circostanza fortuita ed indipendente dalla volontà dell' agente. La desistenza volontaria è un antidoto contro il malfare, e quindi rende impu-

Digitized by Google

nito il colpevole, chiamandolo a rispondere dei soli atti costituenti per se un reato.

Il cominciamento di esecuzione non marca lo *iter facinoris* secondo l'antica scuola, nè sempre rivela una volontà diretta a commettere un determinato reato — Ora questa volontà fa di mestieri che si esplichi con atti esterni di esecuzione, che appalesano la precisa volontà, in che sta la essenza del reato tentato.

Se poi lo intiero cammino si è percorso, si è giunto alla meta, e manchi il solo effetto desiderato per fortuito impedimento od altresì pel *modo di operare dello agente* — si ha il mancato reato — Come un corallario degli esposti principii scaturisce l'art. 71. Quando si è sul cammino di un reato, in *itinere facinoris*, nè si dubita degli atti di esecuzione diretti alla perpetrazione del maleficio, si presume che gli atti di esecuzione sian diretti a commettere il reato men grave.

Lo è questo un nuovo trovato della scienza— La società ed il foro lasciavano impuniti per lo più siffatti tentativi, e pure la volontà si era manifestata con atti esteriori nocivi alla Società. Era quindi di pessimo esempio la impunità. Ora questa laguna si è ripianata.

Con queste chiare e precise nozioni ha trionfato la scienza, e siam lieti, che una nostra vecchia dottrina siasi mantenuta ferma ed incrollabile fra le svariate opinioni professate dai diversi Codici e scrittori.

Digitized by Google

Del concorso di più persone nello stesso reato (72 a 76).

La teorica della complicità è delineata in modo più semplice e preciso. *Complice* è colui che in modo qualunque ha influito ed è concorso nell'esecuzione di un reato senza esserne il materiale esecutore denominato con la voce specifica di *autore*.

Lo istigatore non deve confondersi con il mandante — causa unica e prima del reato — Se il mandatario ebbe anche causa propria a delinquere, non può confondersi il mandante con il mandatario con applicarsi la stessa pena. Dovrebbesi al primo accordare una diminuzione di pena.

La circostanza personale, come aggravante, non può comunicarsi, anche quando se ne abbia la scienza dal compartecipante al reato — Non basta prevedere una circostanza materiale aggravante il reato per doverne rispondere il complice.

Da ultimo crediamo cosa molto opportuna e consentita dalla scienza del dritto il non essersi confusa la ricettazione con la complicità per precedente concerto nel furto — E di vero la ricettazione è un reato postumo al furto, intieramente distaccato — Un precedente concerto rientra ne' casi di agevolazione e facilitazione al furto, e quindi nella ipotesi della complicità.

Digitized by Google

Del concorso di più reati (77 a 83).

Evvi concorso di più reati, quando sono distinti per tempo — materia e persona. Questo cumolo non si verifica quando trattasi di reati continui — del reato complesso, o che si presenti sotto diverse forme, ma in sostanza il reato è unico.

Lo schema non riconosce il cumulo materiale, ma quello giuridico, applicandosi la pena del reato più grave nel concorso di più crimini, di più delitti, e nel concorso tra crimini e delitti. Limita nella stessa pena della prigionia e dell'arresto in modo da non eccedersi il massimo il cumulo materiale quando trattasi di contravvenzione, o del concorso delle contravvenzioni con il delitto.

Delle circostanze aggravanti e delle circostanze attenuanti del reato (art. 84 a 90).

Crediamo poco plausibile un elenco di circostanze aggravanti ed attenuanti sancito in un codice penale per principii generali. Secondo la indole di ciascun reato la pena potrebbesi aumentare o diminuire mercè un dettato legislativo. Troviamo alquanto esagerata la triplice condizione per verificarsi la recidiva già adottata dal Codice Toscano, e segnatamente la recidività nello stesso genere di reato. L'abito a delinquere è per se un'aggravante quando è giustificato da

Digitized by Google

condanna irrevocabile. Dovendosi applicare la reclusione o la prigionia per reati in certo modo disonoranti, che annunziano un animo perverso ben si è fatto a chiamare il giudice di fatto a risolvere la dubbia fisonomia di un reato per lo impulso a delinquere.

Da ultimo per le circostanze attenuanti perchè costituenti una quistione di fatto non si è voluto questo favore in alcun modo arginare, lasciandosi intieramente questo esame al giudice di fatto.

Della recidiva (art. 91 a 98).

La scienza ha trionfato, tostochè una condanna per reato preveduto da leggi speciali non può servire di base alla recidiva, come altresì quella emessa dai tribunali militari e tribunali stranieri. Dovrebbe però meglio spiegarsi il concetto giuridico, chiamandosi recidivo il condannato a pene criminali irrevocabilmente pronunciate quando si commette altro crimine, e così pei delitti.

La prescrizione dell' azion penale non porta seco quella dell'azione civile ch' è regolata dalle Leggi civili. Non così quando l' azione civile è cumulata con la azione penale.

In ordine al termine, da cui incomincia la prescrizione, nulla abbiamo da osservare in contrario.

Estinzione dell' azione penale (art.i 99 a 105).

Tra i quattro modi estintivi dell' azione penale, cioè la *morte — l'amnistia — la prescri-*

Digitized by Google

zione e la rinuncia della parte offesa o desistenza ne' reati di privata istanza, quest'ultimo ha meritato speciale considerazione in ordine alla surta quistione, se la remissione o desistenza dovesse giovare soltanto a colui, a favore del quale si fa, od altresì al correo e complice. A togliere una manifesta ingiustizia ben si è detto, che debbono giovarsene anche gli altri colpiti dalla stessa imputazione, tranne qualche caso di eccezione espressamente preveduto dalla legge.

Quistione gravissima si è quella degli atti interruttivi in materia di prescrizione.

Fu ottimo divisamento il ritenere per tali le condanne profferite in contumacia, trattandosi di lunga prescrizione nei gravi reati. Non così quando la prescrizione è di breve durata. In questo caso ogni atto di procedura interrompe la prescrizione.

Estinzione delle pene (Art.i 106 a 119).

Sono regolari le prescrizioni sui diversi modi di estinzione di una pena.

Possono ridursi ai seguenti

1.a Estinzione dell' azione penale — Quando una tale estinzione si verifica, non può darsi più luogo a pena.

2.a Amnistia Sovrana.

3.a Riabilitazione del condannato.

4.a Lo elasso del tempo dopo che la condanna è divenuta irrevocabile.

Digitized by Google

In ordine all'amnistia o grazia sovrana siamo di avviso non potersi pregiudicare l'azione privata, ed esser necessaria una espressa riabilitazione pel ricupero de' diritti civili.

Per le condanne contumaciali professiamo il principio doversi ammettere la prescrizione dell' azione penale compiuto il periodo della prescrizione si prima, che dopo la profferita condanna in contumacia che è da reputarsi un atto interruttivo, come si è di sopra osservato.

E quì cade opportuno notare una differenza sostanziale tra la prescrizione dell'azion penale, e quella della pena. Nel 1° caso non vi è più luogo a procedimento penale, e quindi le spese del procedimento non son dovute: nel 2° tutte le conseguenze del giudicato dovrebbero restare ferme, perchè non si prescrive che la sola pena.

Lo stesso si verifica in materia di amnistia— indulto — o grazia sovrana.

Abolita l' azion penale cessa ogni procedimento in linea penale, rimane la azion civile. Condonate le pene in parte od in tutto, le spese del giudizio penale sono sempre dovute, nonche i danni-interessi, come un effetto del giudicato, che resta salvo ed incolume (a).

(a) In altra monografia ci proponghiamo esporre brevemente le nostre osservazioni sul 2.° libro del nuovo Codice Penale, tenuto conto degli emendamenti delle diverse Commissioni governative.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLO STESSO AUTORE

Discorsi economici
Discorsi e monografie legali
Necrologie e lettere
Uno sguardo al processo penale

Prezzo Lira 1.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google